

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

39

03.05.2018

N°

DEL

**OGGETTO: CONSORZIO ASI/SEMERANO ANGELO GIUSEPPE - RICORSO AL TAR
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -**

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 13:05, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

		Presenti	Assenti
Domenico BIANCO	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonia RUBINI	- V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi AMATI	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente: Dott.ssa Barbara Branca (Presidente), Dott. Salvatore Baldassarre (Componente) ed il dott. Francesco Taurino (Componente).

Assume la presidenza il Presidente Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe DE PACE.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale riferisce che:

Con contratto di cessione di immobile in procedura espropriativa, stipulato in data 31.10.2006 davanti al notaio dott. Michele Errico, tra il sig. Semerano Angelo Giuseppe, per la quota di 2/3, il sig. Semerano Vincenzo, per la propria quota di 1/3, ed il Consorzio ASI, i sig.ri Semerano, rispettivamente per le proprie quote, cedevano volontariamente ed alienavano in favore del Consorzio, che accettava ed acquistava, una zona di terreno sita in Ostuni alla contrada Calavetta, meglio identificata nel Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 74 alla particella 685 di centiare 40, alla particella 686 di are 65,92, alla particella

687 di are 5,85 ed alla particella 688 di are 35,60. Il prezzo di cessione veniva quantificato in €.87.253,48 (di cui €.78.059,08 per indennità terreno ed €.9.194,40 per indennità soprassuolo).

Il Consorzio si impegnava a garantire il passaggio pedonale e carrabile della strada comunale Sansone Monticelli (ora via dell'Edilizia) sino alla particella 684 di proprietà del sig. Angelo Giuseppe Semerano e del sig. Vincenzo Semerano per la rispettiva quota di 2/3 e 1/3, che, altrimenti, non sarebbero risultate accessibili. Detto passaggio sarebbe stato realizzato in "macadam" con carreggiata utile della larghezza complessiva di mt.5, la cui proprietà sarebbe stata ceduta ai sig.ri Semerano Angelo e Semerano Vincenzo.

Il Consorzio, al fine di poter realizzare la strada di cui trattasi, procedeva a svolgere una serie di attività il cui completamento richiedeva tempi tecnici non di breve durata. Difatti, per la realizzazione di una strada occorre provvedere a rilievi topografici, studio ed elaborazione del progetto, approvazione e rilascio dei relativi permessi, finanziamento dell'opera, oltre ai tempi di esecuzione e collaudo. Inoltre, nel caso specifico, si è dovuto affrontare il problema dell'espianto degli alberi di ulivo ricadenti sul sedime della strada, che ha comportato l'istruzione della pratica con la Regione Puglia - Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, che, solo dopo visite ispettive in loco, ha emesso il decreto di autorizzazione all'espianto. Ciò in quanto trattavasi di piante sottoposte a tutela.

Nel frattempo, il Consorzio si attivava per la formazione di una pista facilmente transitabile, ubicata sul sedime della futura strada.

I lavori venivano ultimati e, con nota prot. n.4104 del 13.09.2013 si invitavano i sig.ri Angelo e Vincenzo Semerano a prenderne atto, presenziando al sopralluogo che veniva fissato per il giorno 24.09.2013, da esperire in contraddittorio.

Nella data prevista, veniva effettuato il sopralluogo di constatazione dell'ultimazione dei lavori e veniva appurato che i sig.ri Angelo e Vincenzo Semerano non erano intervenuti.

Del suddetto sopralluogo veniva redatto verbale e trasmesso ai sig.ri Angelo e Vincenzo Semerano, completo del rilievo fotografico delle opere realizzate.

Con nota prot. n.4570 del 16.10.2013, l'avv. Luca Marsigli, in nome e per conto del sig. Angelo Semerano, comunicava che il proprio cliente non aveva preso parte al sopralluogo del 24.09.2013, in quanto tardivamente informato dello stesso, avendo ricevuto la raccomandata inerente il sopralluogo solo in data 04.10.2013. Inoltre, sempre nella stessa nota, l'avv. Marsigli sottolineava il fatto che, dall'esame delle foto allegate al verbale, risultava non completato un muretto di cinta oltre ad aver utilizzato l'asfalto in luogo del macadam previsto nel contratto di cessione.

Con nota prot. n.5405 del 28.11.2013, trasmessa all'avv. Marsigli, in riscontro a suddetta comunicazione, il Consorzio significava che lo stesso *"ha realizzato e ormai completato gli interventi di propria spettanza, nel pieno rispetto dei convenuti e delle modalità per cui si era obbligato nei confronti del Suo assistito. L'esecuzione delle opere"....."risulta addirittura migliorativa rispetto a quanto preventivato e originariamente concordato, essendo il tratto*

*di strada oggetto di trasferimento stato asfaltato invece che realizzato in macadam e protetto lungo i bordi da rete, oltre che munito di sbarra metallica atta ad impedire l'accesso ad estranei.....".*Nella stessa nota, il Consorzio invitava il sig. Angelo Semerano, per il tramite del suo legale, a far conoscere la propria disponibilità per procedere a formalizzare il trasferimento in suo favore del tratto di strada de quo.

Con nota prot. n.5625 dell'11.12.2013, l'avv. Marsigli confermava la disponibilità del proprio cliente a formalizzare il trasferimento in proprietà del tratto stradale in questione.

Con successiva nota prot. n.3126 del 28.07.2014, l'avv. Marsigli, in nome e per conto del sig. Angelo Giuseppe Semerano, trasmetteva copia del ricorso ex art. 702 BIS CPC, in cui si chiedeva al Tribunale di Brindisi di:

- "Pronunciare sentenza e/o ordinanza con valore di sentenza costitutiva ex art. 2932 CC che tenga luogo del contratto definitivo di cui al contratto di cessione di immobile in procedura espropriativa del 31.10.2006....."
- Trasferire al sig. Semerano Angelo Giuseppe e al sig. Semerano Vincenzo, nella parte loro rispettivamente spettante, la proprietà del passaggio pedonale e carrabile....."
- Accertare come il sig. Semerano Angelo Giuseppe abbia diritto al ristoro risarcitorio per la mancata possibilità di alienazione del fondo di sua pertinenza...."
-e per l'effetto condannare il Consorzio"....."alla corresponsione, quale ristoro risarcitorio, della somma di €.170.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia....."

Ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto, il Consorzio, con deliberazione n.68 del 19.09.2014, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattavasi, conferendo mandato all'avv. Leonardo Musa, del foro di Brindisi.

Con nota prot. n.3841 del 01.08.2016, l'avv. Musa, costituitosi ritualmente in giudizio e chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite, trasmetteva copia della sentenza del Tribunale di Brindisi del 21.07.2016, che aveva definito la causa in oggetto, rigettando le richieste di controparte e condannando il sig. Semerano Angelo Giuseppe al pagamento, in favore del Consorzio ASI resistente, delle spese di lite, che venivano liquidate in complessivi €.2.150,00, di cui €.50,00 per spese ed €.2.100,00 per competenze, oltre spese generali IVA e CPA, come per legge.

Il sig. Semerano provvedeva al pagamento, in favore del Consorzio, delle spese di lite, così come liquidate in sentenza.

Con nota prot. n.3136 del 06.07.2017, il legale di controparte, avv. Luca Marsigli, su indicazione dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di Brindisi, inoltrava comunicazione di attivazione di procedimento di mediazione.

Ritenuto opportuno partecipare al procedimento in oggetto, il Presidente del Consorzio, emanava l'Ordinanza n.01 del 19.07.2017, ratificata con delibera del CdA n.50 del 01.08.2017, con la quale ordinava, tra l'altro:

1. Di prendere atto dell'invito al procedimento di mediazione, trasmesso dal legale di controparte, su istanza del sig. Semerano Angelo Giuseppe, al prot. con il n.3136 del 06.07.2017;
2. Di partecipare al suddetto procedimento, conferendo mandato all'avv. Leonardo Musa, del foro di Brindisi.

Il Consorzio, pertanto, partecipava al procedimento di mediazione, tramite il proprio legale avv. Musa, intavolando con la controparte una trattativa.

Intanto, l'avv. Marsigli comunicava all'Organismo di Mediazione con PEC del 21.07.2017, di aver contestualmente ricevuto mandato dal sig. Semerano Angelo Giuseppe, comproprietario dei fondi di cui alla vertenza oggetto di mediazione.

Fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, l'avv. Marsigli, legale di controparte, trasmetteva copia del ricorso proposto al TAR Puglia, al prot. consortile con il n.1604 del 09.04.2018.

Tanto premesso, il Presidente, ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto, ritiene di doversi costituire nel giudizio di che trattasi.

A tal fine dava disposizioni di richiedere all'avv. Leonardo Musa, legale incaricato nelle precedenti fasi del giudizio, di *"...comunicare in forma scritta...la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale"*, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124.

L'avvocato interpellato provvedeva in tal senso, trasmettendo il preventivo per il compenso professionale ai sensi della richiamata normativa, per complessivi €3.413,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP, calcolato tenuto conto che trattasi di argomenti già trattati nel precedente giudizio ed escludendo, pertanto, la fase di studio della controversia, al prot. consortile con il n.1863 del 23.04.2018.

Richiesto un ulteriore sconto per le vie brevi, l'avv. Musa trasmetteva nuovo preventivo per complessivi €2.653,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP, al prot. consortile con il n.1889 del 26.04.2018.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente propone:

- Di prendere atto del ricorso al TAR Puglia, promosso dal sig. Semerano Angelo Giuseppe e dal sig. Semerano Vincenzo, trasmesso dall'avv. Marsigli con nota prot. n.1604 del 09.04.2018;
- Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Leonardo Musa;
- Di accettare il preventivo definitivo trasmesso dall'avv. Leonardo Musa, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al prot. consortile con il n.1889 del 26.04.2018;
- Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto del ricorso al TAR Puglia, promosso dal sig. Semerano Angelo Giuseppe e dal sig. Semerano Vincenzo, trasmesso dall'avv. Marsigli con nota prot. n.1604 del 09.04.2018;
2. Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Leonardo Musa;
3. Di accettare il preventivo definitivo trasmesso dall'avv. Leonardo Musa, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al prot. consortile con il n.1889 del 26.04.2018;
4. Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
5. Di dare atto che il professionista ha già rilasciato le dichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c del d.lgs.33/2013), all'assenza di conflitti di interesse (art. 53 comma 14 del d.lgs.165/2001) ed alla presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel modello Organizzativo e nel Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, pubblicati sul sito web consortile all'indirizzo www.asi.br.it.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere
f.to Luigi Amati